

Codice A1305A

D.D. 11 ottobre 2018, n. 315

**Comune di PRAMOLLO (TO). Mut.temp. d'uso con conces./servitu'/dir.sup. per anni 28 su mq.346 (mq.360 cantiere) alla Soc. IDROENERG S.r.l., di aree com.li di u.c. (Fg. 30 n.12/p), con regolariz./reintegra di occup.pregressa illegittima per anni 90 da parte di terzi (intero terreno per mq.1.249), per realizzaz.imp.idroel. su Torrente Risagliardo, autoriz. con DDRP 25/23.02.2015. Revoca-annullamento atto in autotutela.**

Preso atto che con la DDRP n. 25/23.02.2015 è stato autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/passaggio (mq. 277,50) nonché di diritto di superficie (mq. 68,50 per parte opera di presa), per anni 28 a favore della Soc. IDROENERG S.r.l. con sede in Torino, di porzioni di complessivi mq. 346 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 30 - mapp. 12, (complessivi mq. 360, per il tempo di cantiere di anni uno) nonché la contestuale regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa illegittima, in quanto non autorizzata dall'ente competente, di anni 90 da parte di terzi dell'intero mapp. 12 di mq. 1.249 (in ultimo occupato dalla stessa Ditta istante che lo ha acquistato in buona fede da privati per le finalità oggetto d'istanza e che ora si farà carico della regolarizzazione per il pregresso), che contestualmente verrà reintegrato al fine di poterlo concedere (in parte) alla stessa Soc. IDROENERG S.r.l., per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Torrente Risagliardo e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione disponendo, inoltre, che la restante porzione del mappale reintegrato in argomento sarà nuovamente a disposizione della collettività usocivista locale per gli usi di legge;

Vista la nota della Soc. IDROENERG S.r.l. del 18.06.2018, ricevuta in data 25.06.2018 con prot. n. 7435/A1305A/2.140.20-41/A13000-50/2018c/A13000, con la quale viene richiesto di verificare quanto esposto nella allegata relazione peritale a firma del Geom. Silvio CAMPAGNO e, se del caso, rettificare in conseguenza il provvedimento autorizzativo rilasciato da questo Ufficio con la su nominata DDRP n. 25/23.02.2015;

Vista la summenzionata relazione peritale datata 28.05.2018, dalla disamina della quale si evince che il terreno in Comune di PRAMOLLO (TO) distinto al NCT Fg. 30 - mapp. 12 di complessivi mq. 1.249, oggetto dell'autorizzazione di cui alla DDRP n.25/23.02.2015, era stato legittimato ed era stato affrancato, inoltre, il canone enfiteutico, con Ordinanza di legittimazione n. 289/27.03.1933, richiamata successivamente nel Decreto di chiusura delle operazioni di accertamento del 01.04.1941, atti entrambi dell'allora Regio commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria con sede in Torino;

Preso atto, per quanto sopra, che il terreno in argomento ha acquisito, in virtù dei su nominati atti, natura allodiale e appartiene in piena proprietà, libero da qualsiasi vincolo di uso

civico, alla parte privata che attualmente lo possiede (Soc. IDROENERG S.r.l.) potendosi, pertanto, ritenere valido l'atto di compravendita del 30.04.2013 con cui detta Società lo ha acquistato;

Preso parimenti atto che, in conseguenza, l'annoverazione del terreno "de quo" (NCT Fg. 30 - mapp. 12 di complessivi mq. 1.249) nell'elenco di cui al Decreto commissariale di assegnazione a categoria del 29.05.1935, sia ragionevolmente avvenuta per un mero errore di trascrizione e che si possa ritenere corretta la situazione emergente dai due altri atti commissariali su richiamati;

Preso ulteriormente atto che, con le note prot. n. 7920/A1305A/2.140.20\_41/A13000.50/2018c del 05.07.2018 e prot. n. 10747/A1305A/2.140.20\_41/A13000.50/2018c del 18.09.2018, è stato accordato al Comune un congruo tempo per effettuare le verifiche documentali del caso e, all'attualità, non sono stati prodotti documenti idonei a provare l'esistenza del vincolo di Civico Demanio sul terreno in argomento;

Preso infine atto che la Soc. IDROENERG S.r.l., dopo aver presentato istanza al Commissariato Usi Civici di Torino per verificare la validità dell'Ordinanza di legittimazione n. 289/27.03.1933 ha trasmesso, con nota del 02.10.2018, ricevuta in pari data con prot. n. 11292/A1305A/2.140.20\_41/A13000.50/2018c, il parere del Commissario che, con nota Cron. n. 7/2018 del 20.09.2018, riconosce l'avvenuta affrancazione del terreno in argomento a far data dalla su citata Ordinanza di legittimazione;

Considerato necessario revocare e, pertanto, annullare in autotutela la DDRP n. 25/23.02.2015 che, per quanto su evidenziato, non ha più alcuna ragione di esistere.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;

- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che revocare e, pertanto, annullare in autotutela la DDRP n. 25/23.02.2015 per le ragioni evidenziate in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

*determina*

Di revocare e, pertanto, annullare in autotutela la DDRP n. 25/23.02.2015, per le ragioni evidenziate in premessa;

di dare atto che:

l'annoverazione del terreno distinto al NCT Fg. 30 - mapp. 12, di complessivi mq. 1.249, nell'elenco di cui al Decreto commissariale di assegnazione a categoria del 29.05.1935, sia ragionevolmente avvenuta per un mero errore di trascrizione e che si possa ritenere corretta la situazione emergente dai due altri atti commissariali citati in premessa (Ordinanza di legittimazione n. 289/27.03.1933 - Decreto di chiusura delle operazioni di accertamento del 01.04.1941), tenuto anche conto del parere del Commissario Usi Civici di Torino parimenti citato in premessa che, con nota Cron. n. 7/2018 del 20.09.2018, riconosce l'avvenuta affrancazione del terreno in argomento a far data dalla Ordinanza di legittimazione n. 289/27.03.1933 sopra citata;

L'intero terreno distinto al NCT con il Fg. 30 mappale 12 di mq. 1.249 è da considerarsi di natura allodiale e appartenente in piena proprietà, libero da qualsiasi vincolo di uso civico, alla parte privata che attualmente lo possiede (Soc. IDROENERG S.r.l.) potendosi, pertanto, ritenere valido l'atto di compravendita del 30.04.2013 con cui detta Società lo ha acquistato;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dr. Marco PILETTA

FA/vv

Visto  
IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Paolo FRASCISCO